

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 gennaio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero dell'istruzione e del merito
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2023.</p> <p>Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 - Anno scolastico 2023/2024. (24A00071). Pag. 1</p>	<p>DECRETO 24 novembre 2023.</p> <p>Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», di Milano. (24A00006) Pag. 5</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 27 dicembre 2023.</p> <p>Integrazione dell'allegato A del decreto 21 dicembre 2010, recante: «Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.». (24A00005)..... Pag. 3</p>	<p>DECRETO 30 novembre 2023.</p> <p>Criteria e modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e conseguenti adeguamenti nelle funzioni e nei compiti della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica. (24A00021) Pag. 6</p> <p>DECRETO 30 novembre 2023.</p> <p>Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. (24A00023) Pag. 13</p>



DECRETO 30 novembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento. (24A00024) Pag. 22

DECRETO 4 dicembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento. (24A00022) Pag. 46

Ministero della salute

DECRETO 24 novembre 2023.

Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. «bonus psicologi». (24A00044) Pag. 72

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 28 dicembre 2023.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2024. (24A00007) Pag. 74

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 189/2012 del medicinale per uso umano a base di Epcoritamab, «Tepkinly». (Determina n. 148/2023). (24A00051) Pag. 75

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano a base di Pegunigalsidasi alfa, «Elfabrio». (Determina n. 150/2023). (24A00052) Pag. 78

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano a base di Indacaterolo/mometasone furoato, «Aectura Breezhaler». (Determina n. 151/2023). (24A00053) Pag. 81

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 18 ottobre 2023.

Definizione del contratto di Programma SPAS – Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane di cui alla deliberazione CIPE 29 luglio 2005, n. 108. (Delibera n. 30/2023). (24A00045) Pag. 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (24A00029) Pag. 86

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santa Rosa De Toay (Argentina). (24A00009) Pag. 86

Limitazione delle funzioni della titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Aalesund (Norvegia). (24A00010) Pag. 86

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 502 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 3 agosto 2023. (24A00047) Pag. 87

Approvazione della delibera n. 74/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 12 ottobre 2023. (24A00048) . Pag. 87

Approvazione della delibera n. 182/23/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 settembre 2023. (24A00049) Pag. 87

Approvazione della delibera n. 71/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 14 settembre 2023. (24A00050) Pag. 87

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023. (24A00046) Pag. 88




RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”». (24A00149) Pag.. 88

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”». (24A00150) Pag.. 88





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 24 novembre 2023.

Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e, in particolare, l'art. 4, concernente la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del Museo nazionale della scienza e della tecnica in Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 - convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204 - recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2000, concernente «Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» in Milano»;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2005, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005, concernente «Approvazione della modifica statutaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» in Milano»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 6, comma 5, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Vista la delibera adottata nella seduta del 6 maggio 2013 e successiva integrazione alla delibera con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche statutarie, al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla citata legge n. 122 del 2010;

Visto il testo integrale dello statuto di cui all'allegato «D» all'atto di modifica dello statuto del 14 maggio 2013, a rogito del notaio Gian Luigi Laffranchi, n. 54.065 di repertorio, n. 15.342 di raccolta, registrato a Gorgonzola il 22 maggio 2013 con n. 2765 Serie 1T, trasmesso dalla Fondazione con nota n. 512 del 24 maggio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 302, che ha inserito il comma 3-bis all'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente la destinazione alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», a decorrere dall'anno 2022, di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro con attività di vigilanza esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività;

Vista la nota n. 7340 del 29 aprile 2022 con la quale la Direzione generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di adottare le modifiche statutarie in coerenza con le disposizioni normative e con il nuovo assetto istituzionale;

Vista la nota n. 19149 del 9 giugno 2023 con la quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di aggiungere al comma 1 dell'art. 13 (Direttore generale) le parole «una sola volta» dopo la parola «rinnovabile»;


Vista la delibera adottata nella seduta del 21 giugno 2023 e successiva integrazione alla delibera con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche statutarie, al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla citata legge n. 234 del 2021 e di prevedere che la carica di direttore generale sia rinnovabile per una sola volta;

Visto il testo integrale dello statuto della Fondazione, di cui all'allegato «B» all'atto di modifica dello statuto del 13 settembre 2023, a rogito del notaio Matteo Adolfo Aldo Laffranchi, n. 4782 di repertorio, n. 3037 di raccolta, registrato a Milano DP II il 14 settembre 2023 al n. 85795 Serie 1T, trasmesso dalla Fondazione con nota n. 672 del 20 settembre 2023;

Considerato che le delibere riguardanti le modifiche statutarie della già menzionata Fondazione sono sottoposte alla procedura di approvazione prevista dall'art. 4, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 258 del 1999;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 232413 del 26 settembre 2023 si è favorevolmente espresso sul testo dello statuto adottato dalla Fondazione;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca con nota n. 20256 del 20 ottobre 2023 ha preso atto



della nuova formulazione dell'art. 14 dello statuto della Fondazione che demanda al Ministero dell'università e della ricerca la scelta dei componenti, uno effettivo e uno supplente, del Collegio dei revisori dei conti;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota 47712 del 14 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche allo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», adottate dal consiglio di amministrazione con delibera e successiva integrazione alla delibera in data 21 giugno 2023, come da allegato «B» all'atto di modifica dello statuto del 13 settembre 2023, a rogito del notaio Matteo Adolfo Aldo Laffranchi, n. 4782 di repertorio, n. 3037 di raccolta - sono approvate, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

2. Il testo integrale dello statuto è consultabile sul sito istituzionale della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2023

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3115

24A00006

DECRETO 30 novembre 2023.

Criteri e modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e conseguenti adeguamenti nelle funzioni e nei compiti della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'art. 117, commi 1, lettera n), e 3, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

Vista altresì la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visti il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, nonché il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche «Ministero» o «MIM»);

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e, in particolare, l'art. 3 che ha istituito l'Anagrafe nazionale degli studenti (di seguito, anche «ANS») per il primo e secondo ciclo di istruzione;

Visto altresì il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, che ha riordinato in un unico provvedimento la normativa di carattere secondario adottata nel tempo per la gestione dell'ANS;


Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 luglio 2017 relativo al suddetto decreto ministeriale;

Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto in particolare, l'art. 62 del CAD, concernente l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito, anche «ANPR»);

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione



UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonché dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4);

Vista in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» – Riforma 1.2 «Riforma del sistema ITS» e Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»;

Considerato che, in particolare, detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari ad euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla

realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari ad euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,



recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;

Visti in particolare, gli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, i quali prevedono che:

«L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6» (art. 12, commi 1 e 2);

«Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 14, comma 6);

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 99/2022, spetta al MIM la definizione della disciplina generale degli ITS *Academy*, relativa, tra le altre, a: (i) individuazione delle aree tecnologiche che caratterizzano i singoli ITS; (ii) definizione dei criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa con la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica; (iii) promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, al fine garantire l'efficiente e razionale impiego delle risorse pubbliche e di assicurare unitarietà e omogeneità ai sistemi anagrafici del MIM, è stato valutato opportuno l'inserimento dei dati dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* nell'ambito di una apposita sezione dell'ANIST di cui all'art. 62-*quater* del CAD di cui in premessa;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022 relativo al suddetto schema di decreto sull'ANIST e i chiarimenti del Garante di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Tenuto conto che, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, dell'art. 5 rubricato «Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione», comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE funzioni di indirizzo e di vigilanza;

Tenuto conto della comprovata capacità di INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2, che prevede la programmazione, da parte delle regioni, dell'istituzione dei corsi dell'IFTS;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9 e 10;



Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema» e, in particolare, gli allegati G e H;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori», con specifico riguardo agli articoli 13 e 14;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e, in particolare, l'art. 9-bis;

Vista la determinazione 1° ottobre 2021, n. 547, dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la quale sono state adottate le «Linee guida tecnologie e *standard* per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «decreto»);

Considerato che al presente decreto è allegato anche un documento contenente le principali garanzie e misure di sicurezza (di seguito, anche «allegato tecnico» o «allegato»);

Tenuto conto che, con uno o più decreti saranno altresì disciplinati il sistema nazionale di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022 e gli indicatori di cui all'art. 13, comma 2, della medesima legge;

Visti i principi e le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR»), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche «codice *privacy*» o «codice») e del CAD;

Visto, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che consente il trattamento qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Acquisito il parere prot. n. 37567 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 16 novembre 2023, n. 525;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita, in data del 28 novembre 2023, l'intesa rep. atti n. 283/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e l'allegato tecnico al presente decreto, che definisce le principali garanzie e misure di sicurezza adottate (A. «Principali garanzie e misure di sicurezza»), costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e del relativo allegato tecnico, valgono le seguenti definizioni:

a) Sezione ITS *Academy* di ANIST: sezione dedicata agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 99/2022;

b) BDN: Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e all'art. 12, comma 2, della legge n. 99/2022;


c) SNMV: Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022;

d) ITS *Academy* o ITS: Istituti tecnologici superiori;

e) ANIST: Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-*quater* del CAD;

f) ANPR: Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;

g) ID ANPR: codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.



Art. 3.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022:

a) definisce in prima attuazione i criteri e le modalità relativi alla costituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* (art. 12, comma 1, legge n. 99/2022);

b) nell'ambito della realizzazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST definisce i criteri di adeguamento della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica alle previsioni di cui alla legge n. 99/2022, con specifico riferimento alle relative funzioni e compiti (art. 12, comma 2, legge n. 99/2022).

2. Relativamente alla realizzazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST, con il presente decreto sono stabiliti:

a) le finalità;

b) le tipologie dei dati contenuti;

c) le banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati contenuti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST si allineano o con le quali la medesima anagrafe interagisce;

d) le modalità di alimentazione;

e) i soggetti che potranno accedervi;

f) i ruoli ai fini del trattamento dei dati personali;

g) le principali garanzie e misure di sicurezza.

Art. 4.

Finalità della Sezione ITS Academy di ANIST

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare:

a) la disponibilità dei dati al singolo ITS *Academy* per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalità di certificazione, nonché per consentirne la consultazione da parte degli utenti;

b) l'automazione delle procedure di iscrizione *on-line* agli ITS;

c) il riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticità dei titoli medesimi;

d) lo svolgimento delle funzioni di propria competenza del MIM, tra le quali: (i) realizzazione delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, anche attraverso il supporto di INDIRE, mediante visualizzazione di dati previamente aggregati e anonimizzati secondo le procedure che saranno descritte nel successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 11 del presente decreto; (ii) sostegno alla qualificazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto della legge n. 99/2022, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione formativa e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro; (iii) rilevazione, attraverso i dati aggregati comunicati dal Sistema informativo statistico-SISCO del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali ai sensi della normativa vigente, degli esiti occupazionali degli studenti;

e) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare, sulla base della normativa vigente, alla realizzazione dei percorsi formativi degli ITS, mediante l'utilizzo, da parte delle regioni, di dati previamente aggregati dal Ministero, nel rispetto di misure di sicurezza idonee a garantire la non reidentificazione, anche indiretta, degli utenti.

Art. 5.

Dati contenuti nella Sezione ITS Academy di ANIST

1. Nella Sezione ITS *Academy* sono contenuti:

a) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR;

b) i dati relativi al percorso di studi e ai punteggi complessivi delle prove anche conclusive degli studenti;

c) i dati relativi all'ITS di appartenenza degli studenti, ivi comprese le informazioni relative al codice meccanografico e alla sede;

d) i dati relativi ai titoli conseguiti dagli studenti;

e) i dati relativi agli esiti occupazionali degli studenti iscritti e dei diplomati, derivanti dalle Comunicazioni obbligatorie – SISCO – del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I dati acquisiti all'Anagrafe saranno conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per il tempo strettamente necessario per l'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.

3. L'allineamento dei dati personali, indicati nel presente articolo, con le altre banche dati di interesse nazionale avverrà secondo le procedure e le modalità definite nell'ambito dell'ANIST.

Art. 6.

Modalità di alimentazione della Sezione ITS Academy di ANIST

1. L'alimentazione della Sezione ITS *Academy* sarà effettuata dai singoli ITS, sulla base delle medesime modalità e delle procedure previste per l'ANIST.

2. La Sezione ITS *Academy* di ANIST sarà organizzata secondo le modalità funzionali e operative proprie dell'ANIST, idonee a garantire l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 7.

Soggetti che potranno accedere ai dati della Sezione ITS Academy di ANIST

1. Potranno accedere ai dati della Sezione ITS *Academy* di ANIST esclusivamente i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, ciascuno esclusivamente e nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza indicate nel medesimo articolo.



Art. 8.

Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali della Sezione ITS Academy di ANIST

1. Il Ministero, gli ITS, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, trattano i dati presenti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

2. In particolare, il MIM è titolare del trattamento dei dati contenuti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST, ai soli fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*) del presente decreto.

3. Nell'ambito delle attività di cui al presente decreto, gli ITS, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento. In tale ambito, il Ministero dell'istruzione e del merito agisce quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nell'attività di gestione dell'infrastruttura alimentata dagli ITS, vincolato alle indicazioni fornite dai titolari, con particolare riguardo alla natura e alle finalità del trattamento, nonché al tipo di dati personali e alle categorie di interessati.

4. Per la realizzazione, manutenzione tecnica e gestione della Sezione ITS, il MIM farà ricorso al medesimo soggetto terzo già nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con il decreto ANIST. L'autorizzazione verrà appositamente integrata rispetto alla Sezione ITS *Academy*.

Art. 9.

Principali garanzie e misure di sicurezza della Sezione ITS Academy di ANIST

1. Il trattamento dei dati personali che verrà effettuato, sarà conforme alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione e minimizzazione, di cui all'art. 5 del GDPR.

2. Il Ministero, nel rispetto delle regole dell'ANIST, implementerà le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. I relativi requisiti di sicurezza che saranno implementati garantiranno, in ogni caso:

- a*) l'integrità e la riservatezza dei dati;
- b*) la sicurezza del sistema e degli accessi;
- c*) il tracciamento delle operazioni effettuate.

3. Le misure di cui al comma 2 sono descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

4. I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo Spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

Art. 10.

Disciplina della Banca dati nazionale

1. Nell'ambito della realizzazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST, la Banca dati nazionale resta disciplinata dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, dall'allegato G della Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002 e dall'art. 9 del decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, con gli adeguamenti necessari che saranno introdotti ai fini di un raccordo funzionale con la Sezione ITS *Academy* dell'ANIST, di cui al presente decreto.

2. All'interno della Banca dati nazionale sono contenuti, tra gli altri, i seguenti dati:

a) i dati generali relativi alle Fondazioni ITS *Academy* (dati identificativi, contatti, area tecnologica e documentazione);

b) i dati quantitativi e qualitativi relativi ai percorsi formativi e alle attività realizzate dalle Fondazioni ITS *Academy* (dati generali, struttura del percorso, costi, utenze del percorso, approcci metodologici, modalità e strumenti di verifica delle competenze, *customer*);

c) i dati generali relativi al perimetro di competenza delle Fondazioni ITS *Academy* ed alla Rete di partenariato (ragione sociale/denominazione ente, ruolo e tipologia degli istituti di istruzione superiore, archivio documentale, risorse umane).

3. Rispetto alla suddetta Banca dati nazionale, INDIRE è titolare del trattamento dei dati personali.

4. Per il tramite della Banca dati, il MIM, con il supporto di INDIRE, svolgerà attività di monitoraggio e di valutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, anche mediante i dati acquisiti dalla Sezione ITS *Academy* di ANIST.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. All'esito del presente decreto, e prima di iniziare il trattamento dei dati, il Ministero predispone la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con successivo decreto adottato entro il 28 febbraio 2024, previo parere del Garante e nel rispetto dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, definisce i seguenti profili:

a) l'operatività, a partire dalle iscrizioni per l'anno formativo 2024-2025, della Sezione ITS *Academy*, che dovrà essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di *milestone* e *target* del PNRR;

b) i dati contenuti e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il *set* di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle finalità di ciascuna attività di trattamento e previa valutazione della necessità di tale trattamento;



c) le operazioni eseguibili sui dati e le relative modalità di trattamento, nonché le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, aggregazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione ITS *Academy*;

d) le misure tecnico-informatiche di adeguamento della Banca dati nazionale con la Sezione ITS *Academy* dell'ANIST e le relative modalità di raccordo;

e) le altre banche dati, anche di interesse nazionale, i cui dati sono necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nella Sezione ITS *Academy*;

f) la descrizione delle modalità di funzionamento della Sezione, ivi comprese le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni da parte degli ITS e del Ministero, nonché delle regole tecniche, dei requisiti, delle garanzie e delle misure di sicurezza adottate.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

2. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del MIM, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 99/2022, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei percorsi formativi degli ITS *Academy*.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3140

ALLEGATO TECNICO «Principali garanzie e misure di sicurezza»

1. Introduzione

Il presente allegato tecnico descrive le principali garanzie e misure di sicurezza adottate per garantire la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della Sezione ITS dell'ANIST.

I requisiti di sicurezza adottati garantiscono l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonché il rispetto dei principi di protezione dei dati per impostazione predefinita e per progettazione.

Per le predette finalità, la Sezione ITS è dotata di:

a) un sistema di *Identity & Access Management* per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;

b) un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;

c) sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;

d) un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica dei *file di log*, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate, eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'istruzione e del merito tramite funzionalità di *alert*;

e) una *Certification Authority*;

f) sistemi e servizi di *backup* per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;

g) sistemi e servizi di *Disaster Recovery*.

Il piano di continuità operativa esplicherà le procedure relative ai sistemi e ai servizi di *backup* e di *Disaster Recovery*.

2. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura della Sezione ITS dell'ANIST è installata nei locali individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuità di servizio tramite soluzioni di alta affidabilità (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua.

Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

a) in fase di configurazione, procedure di *hardening* finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;

b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di *vulnerability assessment and mitigation* nei *software* utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;

c) piattaforma di sistemi *firewall* e sonde anti-intrusione;

d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici è adottata una procedura di gestione degli incidenti informatici e sono, inoltre, rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure:

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema e *hardening* delle macchine;

b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonché di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;

c) esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente;

d) adozione di meccanismi, tipo *captcha*, sul Portale ANIST di sistemi di *rate-limit* (limitanti il numero di transazioni nell'unità di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;



e) presenza di sistemi di *backup e disaster recovery*. Il *backup* dovrà riguardare i seguenti elementi, dati, configurazioni dei sistemi, *software* applicativo, *file di log* e di *alert*.

4. Accesso

L'accesso alla Sezione ITS dell'ANIST avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, nonché di continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'art. 51 del CAD.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvalga e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita. La Sezione ITS invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite *Internet*, mediante protocollo *Transport Layer Security* (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche secondo le pertinenti raccomandazioni AgID in materia (Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020).

24A00021

DECRETO 30 novembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante: «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, lettere a) e b), 8, 11, 12, 13, comma 1 e 14, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;

Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «*Academy*», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi



e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700 000 000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*,

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*,

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/firmativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante: «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che INDIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collabora-



zione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);

Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante: «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «Decreto»);

Acquisito il parere prot. n. 37561 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del Made in Italy;

Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep atti n. 284/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e soggetti

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) SNMV Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui agli articoli 13 della legge n. 99/2022 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

b) ANIST Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-*quater* del CAD;

c) ITS Academy Istituti tecnologici superiori;

d) Sezione ITS Academy dell'ANIST sezione ITS dell'ANIST dedicata agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy;

e) BDN Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

f) DPCM: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

g) GU Gazzetta Ufficiale;

h) CAD il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) TTNP Tavolo tecnico nazionale paritetico istituito presso il MIM e composto da rappresentanti del MIM, del MUR, con particolare riferimento alle competenze previste dalla normativa vigente in ordine ai percorsi di sesto livello EQF, nonché dal MLPS, delle regioni, delle province autonome, dei comuni, province e città metropolitane

2. Il SNMV è costituito dai seguenti soggetti:

a) MIM Ministero dell'istruzione e del merito;

b) MUR: Ministero dell'università e della ricerca;

c) MLPS Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) INDIRE Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;


e) Le regioni e province autonome nell'ambito del TTNP.

3. Nell'ambito del SNMV, concorre altresì il TTNP per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi di quinto e di sesto livello EQF degli ITS Academy la cui composizione e funzioni sono regolate all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Oggetto, obiettivi, funzioni del SNMV

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio



2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 dell'11 aprile 2008, è definito il SNMV del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

2. Il SNMV costituisce una risorsa strategica per:

a) effettuare il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi degli ITS *Academy* anche attraverso analisi statistica, descrittiva e fenomenologica dei percorsi e delle attività degli ITS *Academy* con l'obiettivo di svolgere approfondimenti di ricerca e di documentazione, nonché di osservazione e analisi dei processi organizzativi e didattici. Tali azioni consentono di comprendere a pieno le modalità che hanno portato al raggiungimento di determinati risultati documentati, di migliorarne gli esiti finali e di generare un processo di innovazione sociale al fine di individuare elementi di stabilità del Sistema in un'ottica di condivisione e riutilizzo delle conoscenze e delle migliori esperienze formative;

b) valorizzare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e le fondazioni;

c) rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione.

3. Per la realizzazione del Sistema di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1, il MIM, MUR e il MLPS, per quanto di competenza, si avvalgono dell'INDIRE, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, nonché delle informazioni e dei dati presenti nella Sezione ITS *Academy* dell'ANIST e nella BDN di cui, rispettivamente, al comma 1 e 2 dell'art. 12 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. Il SNMV acquisisce e tratta i dati esclusivamente in forma aggregata.

5. Nell'ambito del SNMV, INDIRE mette a disposizione del MIM:

a) un cruscotto digitale con una serie di indicatori, tra C141 quelli specificati all'art. 4 del presente decreto, consultabile in tempo reale da parte del MIM, al fine di garantire il monitoraggio costante dell'attuazione della riforma degli ITS *Academy* prevista dal PNRR ed a regime il pieno governo del Sistema;

b) appositi *dataset* per la pubblicazione online sul catalogo degli open data al fine di favorire da parte della comunità scientifica, enti di ricerca e università, studi finalizzati al miglioramento continuo del Sistema ITS *Academy*;

c) periodici *report* di monitoraggio volti a verificare la sussistenza dei casi di revoca di accreditamento previsti all'art. 13, comma 1, lettere c), g) e h) del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191.

6. Tutti i dati relativi al monitoraggio sono resi disponibili in tempo reale, garantendo al MIM l'accesso diretto e completo e l'interoperabilità con i propri sistemi informativi, anche ai fini delle verifiche sul raggiungimento *target* e *milestone* del PNRR.

Art. 3.

Tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi di quinto e di sesto livello EQF degli ITS Academy).

1. Nell'ambito del SNMV concorre altresì il TTNP, istituito presso il MIM e composto da rappresentanti del MIM, del MUR, con particolare riferimento alle competenze previste dalla normativa vigente in ordine ai percorsi di sesto livello EQF, nonché dal MLPS, delle regioni, delle province autonome, dei comuni, province e città metropolitane.

2. Le attività del TTNP sono sopportate sotto il profilo tecnico-scientifico da INDIRE e da tecnostruttura.

3. Il Tavolo tecnico è preposto allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) valida il *ranking* nazionale unico dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF degli ITS *Academy* al fine dello svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione;

b) formula proposte di intervento per superare eventuali criticità emerse in sede di monitoraggio qualitativo e quantitativo, nonché misure idonee a valorizzare gli elementi di eccellenza, anche al fine di assicurare la trasferibilità dei risultati;

c) approva e formalizza al MIM, al MUR, al MLPS, alle regioni e alle province autonome, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), all'Unione province italiane (UPI) e alle Fondazioni ITS *Academy* gli esiti del monitoraggio e della valutazione.

4. La valutazione con riguardo ai corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate viene conclusa al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma.

5. Entro il 30 maggio dell'anno successivo alla conclusione dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF le Fondazioni ITS *Academy* validano i relativi dati nella BDN di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

6. Le modalità e i tempi necessari per porre in essere i compiti di cui al comma 3 sono i seguenti:

a) entro il primo febbraio del secondo anno successivo alla conclusione dei percorsi formativi INDIRE rende disponibili al TTNP rispettivamente, il *ranking* nazionale unico dei percorsi formativi degli ITS *Academy* e i rapporti di monitoraggio e di *performance*;

b) entro il primo marzo, il TTNP approva gli esiti del monitoraggio e della valutazione;

c) entro il 15 aprile, il MIM ripartisce alle regioni interessate, secondo quanto previsto nel decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, le risorse nazionali destinate a titolo di quota premiale nonché alla realizzazione dei percorsi degli ITS *Academy*, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti e per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, e al finanziamento delle borse di studio i tirocini formativi obbligatori;



d) entro il 30 giugno, le regioni comunicano le risorse di cui alla lettera c) alle Fondazioni ITS *Academy* che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. La costituzione di tale organismo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del MIM, del MLPS e del MUR.

Art. 4.

Indicatori del SNMV

1. Il Sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto di:

a) indicatori per l'attuazione del monitoraggio nazionale del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

b) indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* comuni per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, e come previsto all'art. 11, commi 6 e 7.

2. Gli indicatori di cui al comma 1, lettera a), sono descritti nell'allegato tecnico al presente decreto.

3. Gli indicatori di cui al comma 1, lettera b), si distinguono in indicatori dei percorsi formativi di quinto e sesto livello definiti, rispettivamente, con decreto del MIM adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022 e con decreto del MIM, di concerto con il MUR, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022.

Art. 5.

Attività di valutazione ed eventuali successivi adempimenti

1. La valutazione dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF è declinata nella seguente classificazione utile ai fini della predisposizione del *ranking*:

percorsi premiati con un punteggio compreso tra 70-100;

percorsi sufficienti con un punteggio compreso tra 60-70 (escluso);

percorsi problematici con punteggio compreso tra 50-60 (escluso);

percorsi critici con un punteggio compreso tra 0-50 (escluso).

2. All'esito dell'approvazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, a cura del Tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al decreto attuativo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, concernente il Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, le regioni svolgono le seguenti attività:

a) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio compreso tra 50-60 (escluso), prevedono

azioni specifiche, anche integrando, qualora necessario, gli atti di programmazione regionale, in un'ottica di miglioramento progressivo;

b) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio compreso tra 0-50 (escluso), le regioni adottano gli atti necessari per limitare o escludere dai finanziamenti i corsi che per due cicli consecutivi conseguono un punteggio inferiore a 50.

3. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettera a) e b) INDIRE redige una specifica relazione di monitoraggio.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 7.

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3139




Art.4, comma1, lettera a)**Allegato tecnico****Indicatori per l'attuazione del monitoraggio nazionale del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**

Gli indicatori previsti dall'articolo 4, comma1, lettera a), del decreto sono i seguenti:

1. indicatori di risorsa che forniscono informazioni sulle risorse umane, organizzative e regolative;
2. indicatori di governance che forniscono informazioni sulla governance interna ed esterna;
3. indicatori di impatto che forniscono informazioni sull'impatto che l'oggetto della valutazione produce sulla collettività;
4. indicatori di risultato che fornisco informazioni sulle attività e i percorsi realizzati;
5. indicatori di performance che forniscono dati e informazioni sui risultati ottenuti;
6. indicatori di efficienza che forniscono dati informazioni sul rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

I suddetti indicatori sono meglio specificati nella tabella seguente:

1	Governance integrata	2	Coordinamento e collaborazione tra fondazioni ITS <i>Academy</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coerenza interna ed esterna con le programmazioni regionali di riferimento ▪ documentazione accreditamento e intesa MIM-regione per operatività su un'area o su più aree in deroga alle condizioni generali previste dall'articolo 3 della legge n. 99/2022 ▪ n. soggetti interni, tipologia, ruolo e funzioni ▪ n. soggetti esterni, tipologia, ruolo e funzioni ▪ n. reti territoriali, ruolo e funzioni ▪ n. reti nazionali, ruolo e funzioni ▪ n. reti di area tecnologica, ruolo e funzioni 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ progettazioni per la realizzazione di percorsi formativi: <ul style="list-style-type: none"> ○ in rete (a livello internazionale interregionali, regionali) ○ tra ITS (regionali, di area tecnologica) ▪ utilizzo laboratori degli ITS <i>Academy</i> ▪ percorsi formativi ibridi ▪ riconoscimento crediti università
3	Partenariato	4	Partecipazione di imprese
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dimensione del partenariato per ▪ n. partner e tipologia 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di imprese fondatrici in relazione al numero fondatori



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. imprese partner per classe di addetti, tipologia produttiva, localizzazione 		<p>totale, numero di imprese partecipanti in relazione al numero dei soggetti partecipanti, numero di imprese che hanno ospitato allievi in tirocinio/stage</p> <p>imprese sede di stage</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. imprese partner per numero di addetti, tipologia produttiva, localizzazione ▪ n. imprese coinvolte nella progettazione dei percorsi ▪ n. imprese che maggiormente contribuiscono alla occupabilità dei diplomati
5	Composizione della domanda	6	Processo di realizzazione dei percorsi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iscritti per genere, età, titolo di studio, ▪ condizione occupazionale ▪ tasso di abbandono ▪ n. iscritti residenti fuori regione 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. domande di iscrizione ▪ n. ammessi ▪ abbandoni e ritiri per annualità e condizione occupazionale ▪ n. ammessi all'esame finale ▪ tasso diplomati ▪ n. studenti con crediti in entrata riconosciuti
7	Successo formativo e occupazionale	8	Didattica
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. di diplomati su iscritti ▪ n. di occupati e occupati coerenti a 12 mesi dalla conclusione del percorso, numero di allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione professionale per reddito, mansioni, stabilità, numero di allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il corso ▪ n. studenti occupati con contratto di apprendistato III livello 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. di ore di tirocinio in rapporto al totale, ▪ n. di docenti di imprese in rapporto a docenti di scuole/strutture formative di IeFP, tipologie e numero di laboratori e loro uso ▪ n. di unità formative in lingua straniera o all'estero ▪ tecnologie abilitanti 4.0 e loro uso ▪ n. studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello ▪ competenze sviluppate ▪ metodologie utilizzate ▪ n. ore di distance learning ▪ n. ore in laboratori di imprese, di ricerca, di ITS



9	Risorse impiegate e risultati ottenuti	10	Densità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente), costi di iscrizione ▪ finanziamento nazionale MIM, cofinanziamento regionale, somma complessiva versata dai corsisti, ▪ fondo per l'istruzione tecnologica superiore ▪ contributi al fondo di gestione da parte di un soggetto partner ▪ contributi dell'Unione europea, dello Stato, di enti territoriali e di altri enti pubblici ▪ altri contributi finanziari di soggetti privati 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. dei percorsi realizzati ▪ n. di Fondazioni <i>ITS Academy</i> con percorsi in monitoraggio ▪ partecipazione degli <i>ITS Academy</i> al monitoraggio
11	Servizi agli studenti	12	Grado di soddisfazione
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ placement ▪ orientamento ▪ residenza ▪ accoglienza ▪ mensa ▪ urbanità 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi erogati dalla Fondazione <i>ITS Academy</i>: spazi, ambienti, attrezzature messe a disposizione, accoglienza ▪ grado di soddisfazione dei percorsi, tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro
12	Rapporti internazionali	13	Accordi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corsi offerti in lingua inglese ▪ numero e percentuale di studenti in mobilità Erasmus ▪ numero e percentuale di studenti iscritti provenienti dall'estero ▪ percorsi formativi a doppio titolo o titolo congiunto 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione formatori ▪ iniziative di orientamento ▪ promozione e divulgazione dei percorsi ▪ ricognizione dei fabbisogni formativi ▪ iniziative di accompagnamento al lavoro ▪ campus

Indicatori di performance



1	Performance dei percorsi	2	Percorsi premiati
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ranking dei percorsi 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. percorsi che accedono alla premialità sul totale dei percorsi monitorati
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ distribuzione dei percorsi monitorati per fascia di punteggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. percorsi monitorati e in premialità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ distribuzione dei percorsi monitorati per fascia di punteggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ uso della premialità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ frequenze dei percorsi nelle fasce di punteggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ indice di posizionamento

Indicatori di efficienza

Percorsi formativi

- Costo a preventivo
- Costo a consuntivo
- Costo a preventivo del personale docente
- Costo a consuntivo del personale docente
- Costo a preventivo per la progettazione formativa
- Costo a consuntivo per la progettazione formativa
- Costo a preventivo per la realizzazione di stage
- Costo a consuntivo per la realizzazione di stage
- Costo a preventivo per il diritto allo studio
- Costo a consuntivo per il diritto allo studio
- Costo a preventivo per la realizzazione degli esami
- Costo a consuntivo per la realizzazione degli esami
- Costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo
- Costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente

Indicatori di risultato

- N. diplomati
- N. occupati



DECRETO 30 novembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, articoli 5, comma 1, lettera a), 8, 13, comma 2 e 14, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;

Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4 0, Energia 4 0, Ambiente 4 0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università



- Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next generation EU*;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the european commission and Italy*»;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al

fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che INDIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);



Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «decreto»);

Acquisito il parere prot. n. 37562 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep. atti n. 285/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi di quinto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti nell'allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di V livello EQF - ITS *Academy*», che forma parte integrante del presente decreto, e sono applicati secondo le modalità ivi disciplinate.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito con le mede-

sime modalità di cui all'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022. L'aggiornamento avviene sulla base di esigenze derivanti dall'innovazione tecnologica e metodologica, dell'evoluzione del Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonché di ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, connessi anche all'esperienza condivisa e alle proposte emerse nell'ambito del Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'art. 10 della legge 99/2022.

Art. 2.

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3136



Allegato tecnico

Indicatori per i percorsi formativi di quinto livello EQF - ITS *Academy*

Il presente documento individua, descrive e disciplina gli *indicatori di realizzazione e di risultato* da utilizzare nell'ambito del nuovo sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di quinto livello EQF (quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017) organizzati dagli ITS *Academy*.

Per dare concreta attuazione all'articolo 11, comma 7, della legge 99/2022 si individua l'indicatore per la valorizzazione della presenza di studentesse iscritte e diplomate (*indicatore di valorizzazione*).

A) Indicatori di realizzazione e risultato dei percorsi formativi

Sono individuate sei famiglie di indicatori che tracciano un profilo del percorso per la realizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale:

COMPONENTI PRINCIPALI DI UN PERCORSO ITS ACADEMY – V livello EQF					
1.ATTRATTIVITÀ	2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	3.APPRENDISTATO	4.ESITI FORMATIVI	5.ESITI OCCUPAZIONALI	6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

Per ciascuna componente del profilo del percorso ITS identificata (*attrattività, didattica, professionalizzante, apprendistato, esiti formativi, esiti occupazionali, soddisfazione degli studenti*) è stato individuato un set organico di indicatori che consente di mettere in opera l'impianto di monitoraggio nel rispetto sia dei requisiti metodologici (validità, attendibilità) sia dei requisiti legati a temi di natura concettuale (pertinenza, rilevanza, correlazione) degli indicatori stessi.

Indicatore n. 1 - Attrattività

È la prima componente di un percorso ITS *Academy*. Riguarda l'esito delle attività di orientamento in relazione al corso proposto. Sono quattro le articolazioni individuate che esprimono in sintesi l'attrattività di un percorso attraverso la partecipazione alle prove di selezione e che determinano il numero degli iscritti anche non residenti nella regione sede del percorso.

- **Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione**
- **Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione**



- **Numero studenti iscritti**
- **Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso**

Indicatore n. 2 - Didattica professionalizzante

Rappresenta il tratto distintivo del modello formativo degli ITS *Academy* ed è alla base del successo occupazionale. Sono sei le articolazioni proposte che valorizzano l'apprendimento in contesti laboratoriali¹ tecnologicamente avanzati, in stage, con la partecipazione di docenti provenienti dal mondo del lavoro per lo sviluppo di competenze digitali a supporto dell'Industria 5.0.

- **Percentuale di ore di stage**
- **Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero**
- **Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro**
- **Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS *Academy*)**
- **Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS *Academy***
- **Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso**

Indicatore n. 3 – Apprendistato

È l'indicatore che misura il coinvolgimento degli studenti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

- **Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello**

Indicatore n. 4 - Esiti formativi

Riguarda gli esiti formativi del percorso. È composta da due articolazioni: la prima valorizza il numero di studenti che ha superato l'esame finale, la seconda valorizza il rapporto tra gli iscritti e coloro che conseguono il titolo di studio.

- **Numero diplomati**
- **Successo formativo**

Indicatore n. 5 - Esiti occupazionali

È l'indicatore che si pone temporalmente al termine del processo formativo, esattamente al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma. Questo indicatore, che misura l'impatto occupazionale come *outcome* del processo formativo, costituisce il criterio ordinatore degli ITS *Academy*. Sono due le articolazioni che valorizzano il tema dell'occupazione nell'orizzonte

¹ I laboratori considerati sono sia quelli di proprietà dell'ITS sia quelli in convenzione d'uso. Per attività laboratoriali si intendono quelle attività esperienziali di prodotto e di processo finalizzate all'utilizzo di strumentazioni tecnologiche standard e/o avanzate, nonché alla sperimentazione pratica di azioni metodologiche e tecnologiche tipiche del comparto servizi.



temporale sopra definito: la prima riguarda il valore dell'occupazione in relazione alla coerenza tra indirizzo del percorso ITS *Academy* e ambito dell'attività lavorativa; la seconda riguarda il rapporto in percentuale tra il valore dell'occupazione e il numero dei diplomati.

- **Valore occupazione**
- **Valore occupazione/diplomati**

Indicatore n. 6 - Soddisfazione degli studenti


Si tratta dell'ultimo indicatore del profilo di un percorso ITS *Academy* che valorizza la soddisfazione degli studenti in relazione alla didattica, al tutoraggio e all'accompagnamento del lavoro. Per la didattica sono presi in considerazione alcuni aspetti quali la docenza, lo stage, l'accompagnamento al lavoro; per le attività di tutoraggio sarà analizzata l'efficacia del tutor di aula e di azienda nella funzione di supporto agli studenti e in riferimento all'attività di accompagnamento al lavoro.

- **Soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro**

Al fine di procedere ad una valutazione quantitativa dei percorsi ITS *Academy*, ad ogni indicatore è stato associato un peso, nei valori rappresentati dalla tabella seguente (*Tab 1*).

Tab. 1 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS e relativi pesi


N.	Indicatori del profilo di un percorso ITS <i>Academy</i>	Peso
1	ATTRATTIVITÀ	15
2	DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	20
3	APPRENDISTATO	5
4	ESITI FORMATIVI	20
5	ESITI OCCUPAZIONALI	35
6	SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	5
	Totale	100



La stessa operazione è stata realizzata, anche per i singoli indicatori che compongono le componenti del profilo del percorso ITS ai quali è stato attribuito un peso in modo tale che la somma di questi ultimi fosse uguale a 100 (Tab.2).

Tab. 2 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS *Academy* e relativi pesi

Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	3	15
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	5	
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	5	
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	2	
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5.Percentuale di ore di stage <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	3	20
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1/(n. ore totali di stage e/o altre attività formative) *100]</i>	3	
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro	3	



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>		
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy) <i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy /n. ore totali teoria) *100]</i>	3	
	9.Percentuale di ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy <i>[(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso tecnologie / n. ore sviluppate negli ITS Academy] *100</i>	5	
	10.Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso <i>(n. di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione del percorso/ n. di imprese totali)</i>	3	
3.APPRENDISTATO	11.Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello <i>[(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]</i>	5	5
4.ESITI FORMATIVI	12.Numero diplomati <i>(valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni)</i>	10	20
	13.Successo formativo <i>[(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]</i>	10	
5.ESITI OCCUPAZIONALI	14.Valore occupazione <i>(n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)</i>	17,5	35
	15. Valore occupazione su diplomati	17,5	



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>(valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)</i>		
6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Indice di soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro <i>(valutazione media degli studenti su didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro)²</i>	5	5
			100

Funzioni di trasformazione e valori soglia

Le funzioni di trasformazione del risultato in punteggio sono costruite traducendo i giudizi di valore espressi su un determinato fenomeno o aspetto che attenga all'attività dei percorsi.

Per la definizione analitica di ciascuna funzione è indispensabile individuare dei valori che rappresentino le **soglie di sufficienza**. Nel nuovo sistema si generano in maniera dinamica ed autonoma le soglie di sufficienza per ogni singola articolazione, legandole ai valori medi registrati negli ultimi tre anni monitorati. Ciò vale per tutte le articolazioni tranne che per *la percentuale di stage e la percentuale di ore docenti del mondo del lavoro*, per le quali valgono le indicazioni di Legge (non meno del 50% delle ore svolte da docenti del mondo del lavoro, almeno il 30% di ore di stage con indicazione di arrivare a 35% entro tre anni).

Per le articolazioni dell'indicatore *Esiti occupazionali*, considerato che le aree tecnologiche hanno mercati del lavoro con tassi occupazionali differenziati, viene operata una differenziazione per area tecnologica. Le prestazioni di un percorso in questo caso si confronteranno con la media registrata dai percorsi appartenenti alla propria area tecnologica e non con le media di tutti i percorsi³ (Tab.3).

2. Questionario studenti predisposto da INDIRE.

³ Per mitigare l'effetto della differenziazione viene apportato il seguente fattore di correzione così calcolato:


$$\text{SOGLIA}_{\text{area}} = \text{MEDIA}_{\text{area}} + 0, N * (\text{MEDIA}_{\text{generale}} - \text{MEDIA}_{\text{area}})$$

dove

MEDIA area è la media calcolata sui percorsi monitorati per quella specifica area nei tre anni precedenti di monitoraggio

MEDIA generale è la media calcolata su tutti i percorsi dei tre anni precedenti di monitoraggio

N intero da 1 a 9. Il fattore di correzione sarà individuato a seguito delle annualità effettive che saranno prese come riferimento.




Tab. 3 Set di indicatori delle componenti del percorso ITS e relativi valori soglia riferiti agli anni 2019-2020-2021

Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	51.6
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	80.1
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	25.6
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	11.0
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5.Percentuale di ore di stage <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	35
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1) / (n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	25.3
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro <i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>	50-93
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy) <i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy /n. ore totali teoria)*100]</i>	27.4



Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
	9. Percentuale di ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali ITS Academy [(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso le tecnologie / n. ore sviluppate negli ITS Academy] *100	33.7
	10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso (percentuale di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione) /n. imprese	10
3. APPRENDISTATO	11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello [(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]	4.7
4. ESITI FORMATIVI	12. Numero diplomati (valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni)	19.4
	13. Successo formativo [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]	77.1
5. ESITI OCCUPAZIONALI	14. Valore occupazione (n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)	Specifica per area tecnologica
	15. Valore occupazione su diplomati (Valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)	Specifica per area tecnologica
6. SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Indice di soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro (valutazione media degli studenti per la didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro) ⁴	60

⁴ Questionario studenti predisposto da INDIRE.



Tab. 4 Valori medi delle due articolazioni dell'indicatore *Esiti Occupazionali* registrati per area tecnologica negli ultimi tre anni monitorati (2019,2020,2021)

AREA TECNOLOGICA	NUMERO OCCUPATI MEDIA ULTIMI TRE ANNI	TASSO OCCUPAZIONE
Efficienza energetica	13.4	67.6
Mobilità sostenibile	15.4	78.3
Nuove tecnologie della vita	14.0	68.1
Servizi alle imprese	15.3	67.9
Sistema agro-alimentare	13.0	63.9
Sistema casa	14.6	72.6
Sistema meccanica	19.1	85.7
Sistema moda	15.8	75.4
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	17.2	78.9
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	15.0	71.3

Fonte: INDIRE, Banca dati nazionale ITS Academy

Le funzioni per la normalizzazione degli indicatori


Di seguito si riporta per ciascuna articolazione la definizione analitica delle funzioni scelte per trasformare il risultato in punteggio in una scala tra 0 e 100.

ATTRATTIVITÀ

1. Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Funzione	
$R < 20 \rightarrow$	$P=0$
$20 \leq R < S \rightarrow$	$P=10+50*((R-20)^{1,3}/20^{1,3})$
$S \leq R \leq 100 \rightarrow$	$P=60+40*((R-S)^{0,5}/(100-S)^{0,5})$
$100 < R \rightarrow$	$P=100$





Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	10.0
30	22.3
40	40.4
50	64.6
60	78.4
70	85.5
80	91.1
90	95.8
100	100.0


ATTRATTIVITÀ

2. Percentuale di partecipazione alle prove di selezione su domande di iscrizione

Funzione

$$R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * (R^{1.5} / S^{1.5})$$

$$R \geq S \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * [(R - S)^{0.8} / (S)^{0.8}]$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	2.6
20	7.4
30	13.6
40	21.0
50	29.3
60	38.5
70	48.5
80	59.3
90	82.4
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

3. Numero studenti iscritti

Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * ((r)^{1.5} / 20^{1.5})$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.8} / (100-S)^{0.8})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	15.4
20	43.5
30	87.8
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

4. Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso


Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 10 + 50 * (R/S)$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,4} / (100-S)^{0,4})$$



Risultato	Punteggio
0	10.0
10	55.5
20	76.0
30	81.6
40	85.5
50	88.8
60	91.5
70	93.9
80	96.1
90	98.3
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

5. Percentuale di ore di stage

Funzione

$R < 31.5$	→	$P=0$
$31.5 \leq R < 35$	→	$P=50+10*((R-31.5)^{0.7}/3.5^{0.7})$
$35 \leq R \leq 40$	→	$P=60+40*((R-35)^{0.7}/5^{0.7})$
$40 \leq R \leq 45$	→	$P=100$
$45 < R \leq 50$	→	$P=100-30*((R-45)^{0.7}/5^{0.7})$
$50 < R \leq 100$	→	$P=70$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	48.7
50	60.0
60	73.0
70	81.1
80	88.0
90	94.2
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

7. Percentuale ore di stage e altre attività formative svolte fuori regione/estero


Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * (R^{1.5} / S^{1.5});$$

$$S \leq R \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.8} / (100 - S)^{0.8});$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	13.8
20	39.0
30	63.4
40	70.2
50	76.0
60	81.3
70	86.3
80	91.0
90	95.6
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

7. Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro

Funzione

$$\begin{aligned} R < 50 & \rightarrow P = 0 \\ 50 \leq R < 60 & \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - 50)^{0,7} / (10)^{0,7}) \\ 60 \leq R \leq 100 & \rightarrow P = 100 - 50 * ((R - 60)^{1,2} / (100 - 60)^{1,2}) \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	0.0
50	60.0
60	100.0
70	90.5
80	78.2
90	64.6
100	50.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

8. Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa e di ricerca, ITS Academy)

Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7})$$

$$S \leq R < 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.7} / (100 - S)^{0.7})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	30.7
20	49.9
30	65.1
40	72.4
50	78.2
60	83.2
70	87.8
80	92.1
90	96.1
100	100.0

DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

9. Percentuale ore di attività didattiche in laboratori ITS Academy

Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7})$$

$$S \leq R < 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.7} / (100 - S)^{0.7})$$



DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso

Funzione		
$0 \leq R < S$	→	$P = 10 + 50 * (R/S)$
$S \leq R \leq 100$	→	$P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.4} / (100-S)^{0.4})$


APPRENDISTATO

11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello

Funzione

$0 < R < S$ → $P = 60 * (R/S)$

$S \leq R \leq 100$ → $P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.4} / (100-S)^{0.4})$



Risultato	Punteggio
0	0,0
10	72,9
20	79,4
30	83,6
40	86,9
50	89,7
60	92,2
70	94,4
80	96,4
90	98,3
100	100,0



ESITI FORMATIVI


12. Numero diplomati

Funzione

$$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$$

$$S \leq R \leq 25 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (25 - S)^{0,6})$$

$$25 \leq R \rightarrow P = 100$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	26.4
20	75.0
30	100.0
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ESITI FORMATIVI

13. Successo formativo

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * (R^{1,4} / S^{1,4}) \\ R \geq S &\rightarrow P = 60 + 40 * [(R - S)^{0,8} / S^{0,8}] \end{aligned}$$




Risultato	Punteggio
0	0.0
10	3.5
20	9.1
30	16.1
40	24.0
50	32.8
60	42.4
70	52.6
80	68.0
90	85.4
100	100.0




ESITI OCCUPAZIONALI

14. Valore occupazione

	Funzione
$0 \leq R < S$	$\rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$
$S \leq R \leq 25$	$\rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (100 - S)^{0,6})$
$25 \leq R \square$	$P = 100$



Risultato	Punteggio
0	0 0
10	37.2
20	67.8
30	100 0
40	100 0
50	100 0
60	100 0
70	100 0
80	100 0
90	100 0
100	100 0




ESITI OCCUPAZIONALI

15. Valore occupazione su diplomati

Funzione

$R < 30$	→	$P=0$
$30 \leq R < S$	→	$P=60 * ((R-30)^{1,6} / (S-30)^{1,6})$
$S \leq R \leq 100$	→	$P=60+40 * ((R-S)^{0,9} / (100-S)^{0,9})$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	6.2
50	18.9
60	36.1
70	57.2
80	73.8
90	87.3
100	100.0

SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

16. Indice di soddisfazione degli studenti

Funzione

$0 \leq R \leq 10$	→	$P=R*10$
--------------------	---	----------



B) Indicatore di valorizzazione del numero di studentesse iscritte e diplomate

Per la valorizzazione della presenza femminile prevista dall'articolo 11, comma 7, della legge n. 99/2022 in termini di iscritte e diplomate ai percorsi formativi si procede al calcolo della media delle percentuali di iscritte e diplomate che si sono verificate negli ultimi tre anni di monitoraggio; tali percentuali vengono calcolate per ciascuna area e per il totale generale:

$$\text{MediaArea}=(\% \text{IscritteArea}+\% \text{DiplomateArea})/2$$

$$\text{MediaGenerale}=(\% \text{IscritteGenerale}+\% \text{DiplomateGenerale})/2$$

La MediaArea viene adottata come soglia di sufficienza per le aree con prevalenza maschile. Al fine di non penalizzare le aree tecnologiche con prevalente presenza femminile per tali aree si calcola una soglia di sufficienza così definita: $\text{SogliaArea} = \text{MediaArea} + 0,2 \cdot (\text{MediaGenerale} - \text{MediaArea})$ dove 0,2 è un fattore di correzione che nel nostro esempio è pari a 0,2. I valori soglia così calcolati entrano nella funzione di trasformazione di risultato in punteggio.

Per il calcolo del punteggio si applicano due funzioni, una per le aree tecnologiche che hanno una media di area degli ultimi tre anni inferiore al 50%, un'altra per le aree con una presenza femminile oltre il 50%.

M ≤ 50	M > 50
$0 \leq R < M \rightarrow P = 60 \cdot (R/M)$ $M \leq R \leq 50 \rightarrow P = 60 + 40 \cdot ((R-M)/(50-M))$ $50 < R \rightarrow P = 100$	$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 \cdot (R/S)$ $(R-S/M-S)$ $M < R \rightarrow P = 100$

24A00024

DECRETO 4 dicembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, articoli 5, comma 1, lettera b), 8, 13, comma 2 e 14, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;

Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi



di Istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimen-



to 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che INDIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;


Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);

Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché definizione dei criteri e mo-



dalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «Decreto»);

Acquisito il parere Prot. n. 37563 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;

Sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. n. 137143 del 24 novembre 2023;

Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep. atti n. 286/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento

1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi di sesto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti nell'Allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di VI livello EQF - ITS *Academy*», che forma parte integrante del presente decreto, e sono applicati secondo le modalità ivi disciplinate.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca con le medesime modalità di cui all'art. 14, comma 6, della legge 99/2022. L'aggiornamento avviene sulla base di esigenze

derivanti dall'innovazione tecnologica e metodologica, dell'evoluzione del Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonché di ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, connessi anche all'esperienza condivisa e alle proposte emerse nell'ambito del Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'art. 10 della legge 99/2022.

Art. 2.

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2023

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3134



Allegato tecnico

Indicatori per i percorsi formativi di sesto livello EQF - ITS Academy

Il presente documento individua, descrive e disciplina gli *indicatori di realizzazione e di risultato* da utilizzare nell'ambito del nuovo sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di sesto livello EQF (sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) organizzati dagli ITS Academy.

Per dare concreta attuazione all'articolo 11, comma 7, della legge 99/2022 si individua l'indicatore per la valorizzazione della presenza di studentesse iscritte e diplomate (*indicatore di valorizzazione*).

A) Indicatori di realizzazione e risultato dei percorsi formativi

Sono individuate sei famiglie di indicatori che tracciano un profilo del percorso per la realizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale:


COMPONENTI PRINCIPALI DI UN PERCORSO ITS ACADEMY – VI livello EQF					
1.ATTRATTIVITÀ	2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	3.APPRENDISTATO	4.ESITI FORMATIVI	5.ESITI OCCUPAZIONALI	6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

Per ciascuna componente del profilo del percorso ITS identificata (*attrattività, didattica, professionalizzante, apprendistato, esiti formativi, esiti occupazionali, soddisfazione degli studenti*) è stato individuato un set organico di indicatori che consente di mettere in opera l'impianto di monitoraggio nel rispetto sia dei requisiti metodologici (validità, attendibilità) sia dei requisiti legati a temi di natura concettuale (pertinenza, rilevanza, correlazione) degli indicatori stessi.

Indicatore n. 1 - Attrattività

È la prima componente di un percorso ITS Academy. Riguarda l'esito delle attività di orientamento in relazione al corso proposto. Sono quattro le articolazioni individuate che esprimono in sintesi l'attrattività di un percorso attraverso la partecipazione alle prove di selezione e che determinano il numero degli iscritti anche non residenti nella regione sede del percorso.

- **Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione**
- **Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione**
- **Numero studenti iscritti**



➤ **Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso**

Indicatore n. 2 - Didattica professionalizzante

Rappresenta il tratto distintivo del modello formativo degli ITS *Academy* ed è alla base del successo occupazionale. Sono sei le articolazioni proposte che valorizzano l'apprendimento in contesti laboratoriali¹ tecnologicamente avanzati, in stage, con la partecipazione di docenti provenienti dal mondo del lavoro per lo sviluppo di competenze digitali a supporto dell'Industria 5.0.

- **Percentuale di ore di stage normativa internazionale**
- **Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero**
- **Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro**
- **Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS *Academy*)**
- **Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy**
- **Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso**

Indicatore n. 3 – Apprendistato

È l'indicatore che misura il coinvolgimento degli studenti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

- **Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello**

Indicatore n. 4 - Esiti formativi

Riguarda gli esiti formativi del percorso. È composta da due articolazioni: la prima valorizza il numero di studenti che ha superato l'esame finale, la seconda valorizza il rapporto tra gli iscritti e coloro che conseguono il titolo di studio.

- **Numero diplomati**
- **Successo formativo**

Indicatore n. 5 - Esiti occupazionali

È l'indicatore che si pone temporalmente al termine del processo formativo, esattamente al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma. Questo indicatore, che misura l'impatto occupazionale come *outcome* del processo formativo, costituisce il criterio ordinatore degli ITS *Academy*. Sono due le articolazioni che valorizzano il tema dell'occupazione nell'orizzonte temporale sopra definito: la prima riguarda il valore dell'occupazione in relazione alla coerenza tra

¹ I laboratori considerati sono sia quelli di proprietà dell'ITS sia quelli in convenzione d'uso. Per attività laboratoriali si intendono quelle attività esperienziali di prodotto e di processo finalizzate all'utilizzo di strumentazioni tecnologiche standard e/o avanzate, nonché alla sperimentazione pratica di azioni metodologiche e tecnologiche tipiche del comparto servizi.



indirizzo del percorso ITS *Academy* e ambito dell'attività lavorativa; la seconda riguarda il rapporto in percentuale tra il valore dell'occupazione e il numero dei diplomati.

- **Valore occupazione**
- **Valore occupazione/diplomati**

Indicatore n. 6 - Soddisfazione degli studenti

Si tratta dell'ultimo indicatore del profilo di un percorso ITS *Academy* che valorizza la soddisfazione degli studenti in relazione alla didattica, al tutoraggio e all'accompagnamento del lavoro. Per la didattica sono presi in considerazione alcuni aspetti quali la docenza, lo stage, l'accompagnamento al lavoro; per le attività di tutoraggio sarà analizzata l'efficacia del tutor di aula e di azienda nella funzione di supporto agli studenti e in riferimento all'attività di accompagnamento al lavoro.

- **Soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro**

Al fine di procedere ad una valutazione quantitativa dei percorsi ITS *Academy*, ad ogni indicatore è stato associato un peso, nei valori rappresentati dalla tabella seguente (*Tab 1*).

Tab. 1 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS e relativi pesi

N.	Indicatori del profilo di un percorso ITS <i>Academy</i>	Peso
1	ATTRATTIVITÀ	15
2	DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	20
3	APPRENDISTATO	5
4	ESITI FORMATIVI	20
5	ESITI OCCUPAZIONALI	35
6	SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	5
	Totale	100

La stessa operazione è stata realizzata, anche per i singoli indicatori che compongono le componenti del profilo del percorso ITS ai quali è stato attribuito un peso in modo tale che la somma di questi ultimi fosse uguale a 100 (*Tab.2*).

Tab. 2 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS *Academy* e relativi pesi




Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	3	15
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	5	
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	5	
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	2	
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5.Percentuale di ore di stage normativa internazionale <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	3	20
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1)/(n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	3	
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro <i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>	3	
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy)	3	



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy /n. ore totali teoria) *100]</i>		
	9.Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy <i>[(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso tecnologie / n. ore sviluppate negli ITS Academy] *100</i>	5	
	10.Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso <i>(n. di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione del percorso/ n. di imprese totali)</i>	3	
3.APPRENDISTATO	11.Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello <i>[(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]</i>	5	5
4.ESITI FORMATIVI	12.Numero diplomati <i>(valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni)²</i>	10	20
	13.Successo formativo <i>[(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]</i>	10	
5.ESITI OCCUPAZIONALI	14.Valore occupazione <i>(n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)</i>	17,5	35
	15. Valore occupazione su diplomati	17,5	

² Per i percorsi che prevedono secondo la normativa vigente l'esame unificato con prove di abilitazione professionali (articolo 1, comma 48, legge 107/2015 per conseguire la qualificazione di ufficiale di marina di coperta o di macchina) il valore soglia è calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni afferenti le specifiche figure nazionali professionali.



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>(valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)</i>		
6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro <i>(valutazione media degli studenti su didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro)³</i>	5	5
			100

Funzioni di trasformazione e valori soglia

Le funzioni di trasformazione del risultato in punteggio sono costruite traducendo i giudizi di valore espressi su un determinato fenomeno o aspetto che attenga all'attività dei percorsi.

Per la definizione analitica di ciascuna funzione è indispensabile individuare dei valori che rappresentino **le soglie di sufficienza**. Nel nuovo sistema si generano in maniera dinamica ed autonoma le soglie di sufficienza per ogni singola articolazione, legandole ai valori medi registrati negli ultimi tre anni monitorati. Ciò vale per tutte le articolazioni tranne che per *la percentuale di stage e la percentuale di ore docenti del mondo del lavoro*, per le quali valgono le indicazioni di Legge (non meno del 50% delle ore svolte da docenti del mondo del lavoro, almeno il 30% di ore di stage con indicazione di arrivare a 35% entro tre anni).

Per le articolazioni dell'indicatore *Esiti occupazionali*, considerato che le aree tecnologiche hanno mercati del lavoro con tassi occupazionali differenziati, viene operata una differenziazione per area tecnologica. Le prestazioni di un percorso in questo caso si confronteranno con la media registrata dai percorsi appartenenti alla propria area tecnologica e non con le media di tutti i percorsi ⁴ (Tab.3).

³ Questionario studenti predisposto da INDIRE.

⁴ Per mitigare l'effetto della differenziazione viene apportato il seguente fattore di correzione così calcolato:

$$\text{SOGLIA}_{\text{area}} = \text{MEDIA}_{\text{area}} + 0, N * (\text{MEDIA}_{\text{generale}} - \text{MEDIA}_{\text{area}})$$

dove

MEDIA area è la media calcolata sui percorsi monitorati per quella specifica area nei tre anni precedenti di monitoraggio

MEDIA generale è la media calcolata su tutti i percorsi dei tre anni precedenti di monitoraggio

N intero da 1 a 9. Il fattore di correzione sarà individuato a seguito delle annualità effettive che saranno prese come riferimento.



Tab. 3 Set di indicatori delle componenti del percorso ITS e relativi valori soglia per gli anni 2019-2020-2021

Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	51.6
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	80.1
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	25.6
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	11.0
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5. Percentuale di ore di stage normativa internazionale <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	50
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1)/(n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	25.3
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro <i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>	50-93
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy) <i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy/n. ore totali teoria)*100]</i>	27.4



Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
	9. Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy [(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso le tecnologie/n. ore sviluppate negli ITS Academy)*100]	33.7
	10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso (percentuale di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione) /n. imprese	10
3. APPRENDISTATO	11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello [(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]	4.7
4. ESITI FORMATIVI	12. Numero diplomati valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni afferenti le specifiche figure professionali)	19.4
	13. Successo formativo [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]	77.1
5. ESITI OCCUPAZIONALI	14. Valore occupazione (n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)	Specifica per area tecnologica
	15. Valore occupazione su diplomati (Valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)	Specifica per area tecnologica
6. SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Indice di soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro (valutazione media degli studenti per la didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro) ⁵	60

Tab. 4 Valori medi delle due articolazioni dell'indicatore *Esiti Occupazionali* registrati per area tecnologica negli ultimi tre anni monitorati (2019,2020,2021)

⁵ Questionario studenti predisposto da INDIRE.



AREA TECNOLOGICA	NUMERO OCCUPATI MEDIA ULTIMITRE ANNI	TASSO OCCUPAZIONE
Efficienza energetica	13.4	67.6
Mobilità sostenibile	15.4	78.3
Nuove tecnologie della vita	14.0	68.1
Servizi alle imprese	15.3	67.9
Sistema agro-alimentare	13.0	63.9
Sistema casa	14.6	72.6
Sistema meccanica	19.1	85.7
Sistema moda	15.8	75.4
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	17.2	78.9
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	15.0	71.3

Fonte: INDIRE, Banca dati nazionale ITS Academy


Le funzioni per la normalizzazione degli indicatori

Di seguito si riporta per ciascuna articolazione la definizione analitica delle funzioni scelte per trasformare il risultato in punteggio in una scala tra 0 e 100.

ATTRATTIVITÀ

1. Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Funzione	
$R < 20 \rightarrow$	$P = 0$
$20 \leq R < S \rightarrow$	$P = 10 + 50 * ((R - 20)^{1.3} / 20^{1.3})$
$S \leq R \leq 100 \rightarrow$	$P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.5} / (100 - S)^{0.5})$
$100 < R \rightarrow$	$P = 100$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	10.0
30	22.3
40	40.4
50	64.6
60	78.4
70	85.5
80	91.1
90	95.8
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

2. Percentuale di partecipazione alle prove di selezione su domande di iscrizione


Funzione

$$R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * (R^{1,5} / S^{1,5})$$

$$R \geq S \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * [(R - S)^{0,8} / (S)^{0,8}]$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	2.6
20	7.4
30	13.6
40	21.0
50	29.3
60	38.5
70	48.5
80	59.3
90	82.4
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

3. Numero studenti iscritti

Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * ((r)^{1,5} / 20^{1,5})$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,8} / (100-S)^{0,8})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	15.4
20	43.5
30	87.8
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

4. Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso


Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 10 + 50 * (R/S)$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.4} / (100-S)^{0.4})$$



Risultato	Punteggio
0	10.0
10	55.5
20	76.0
30	81.6
40	85.5
50	88.8
60	91.5
70	93.9
80	96.1
90	98.3
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

5. Percentuale di ore di stage normativa internazionale

Funzione

- $0 < R < 31.5$ $P = 0$
 $31.5 \leq R < 50$ $P = 60 * ((R - 31.5) / 18.5)^{0.3}$
 $50 \leq R \leq 100$ $P = 60 + 40 * ((R - 50) / 50)^{0.7}$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	48.7
50	60.0
60	72.9
70	81.0
80	87.9
90	94.2
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE


6. Percentuale ore di stage e altre attività formative svolte fuori regione/estero

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * (R^{1.5} / S^{1.5}); \\ S \leq R &\rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.8} / (100 - S)^{0.8}); \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	13.8
20	39.0
30	63.4
40	70.2
50	76.0
60	81.3
70	86.3
80	91.0
90	95.6
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

7. Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro

Funzione

- $R < 50 \rightarrow P = 0$
- $50 \leq R < S \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - 50)^{0.7} / (S - 50)^{0.7})$
- $S \leq R \leq 100 \rightarrow P = 100 - 50 * ((R - S)^{1.2} / (100 - S)^{1.2})$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	0.0
50	60.0
60	100.0
70	90.5
80	78.2
90	64.6
100	50.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE**8. Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa e di ricerca, ITS Academy)**

Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7})$$

$$S \leq R < 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.7} / (100 - S)^{0.7})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	30.7
20	49.9
30	65.1
40	72.4
50	78.2
60	83.2
70	87.8
80	92.1
90	96.1
100	100.0

DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE**9. Percentuale ore di attività didattiche in laboratori ITS Academy**

Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7})$$

$$S \leq R < 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.7} / (100 - S)^{0.7})$$



DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso

Funzione	
$0 \leq R < S$	$\rightarrow P = 10 + 50 * (R/S)$
$S \leq R \leq 100$	$\rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,4} / (100-S)^{0,4})$


APPRENDISTATO

11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello

Funzione

$0 < R < S \rightarrow P = 60 * (R/S)$

$S \leq R \leq 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,4} / (100-S)^{0,4})$



Risultato	Punteggio
0	0,0
10	72,9
20	79,4
30	83,6
40	86,9
50	89,7
60	92,2
70	94,4
80	96,4
90	98,3
100	100,0



ESITI FORMATIVI


12. Numero diplomati

Funzione

$$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$$

$$S \leq R \leq 25 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (25 - S)^{0,6})$$

$$25 \leq R \rightarrow P = 100$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	26.4
20	75.0
30	100.0
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ESITI FORMATIVI

13. Successo formativo

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * (R^{1,4} / S^{1,4}) \\ R \geq S &\rightarrow P = 60 + 40 * [(R - S)^{0,8} / S^{0,8}] \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	3.5
20	9.1
30	16.1
40	24.0
50	32.8
60	42.4
70	52.6
80	68.0
90	85.4
100	100.0




ESITI OCCUPAZIONALI


14. Valore occupazione

Funzione

$$\begin{aligned}
 0 \leq R < S &\rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3}) \\
 S \leq R \leq 25 &\rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,6} / (100-S)^{0,6}) \\
 25 \leq R & \quad P = 100
 \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	37.2
20	67.8
30	100.0
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ESITI OCCUPAZIONALI


15. Valore occupazione su diplomati

Funzione

$$\begin{aligned} R < 30 & \rightarrow P = 0 \\ 30 \leq R < S & \rightarrow P = 60 * ((R-30)^{1,6} / (S-30)^{1,6}) \\ S \leq R \leq 100 & \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,9} / (100-S)^{0,9}) \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	6.2
50	18.9
60	36.1
70	57.2
80	73.8
90	87.3
100	100.0



SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

16. Indice di soddisfazione degli studenti

Funzione

$$0 \leq R \leq 10 \quad \rightarrow \quad P = R * 10$$

B) INDICATORE DI VALORIZZAZIONE DEL NUMERO DI STUDENTESSE ISCRITTE E DIPLOMATE

Per la valorizzazione della presenza femminile prevista dall'articolo 11, comma 7, della legge n. 99/2022 in termini di iscritte e diplomate ai percorsi formativi si procede al calcolo della media delle percentuali di iscritte e diplomate che si sono verificate negli ultimi tre anni di monitoraggio; tali percentuali vengono calcolate per ciascuna area e per il totale generale:

$$\text{MediaArea} = (\% \text{IscritteArea} + \% \text{DiplomateArea}) / 2$$

$$\text{MediaGenerale} = (\% \text{IscritteGenerale} + \% \text{DiplomateGenerale}) / 2$$

La MediaArea viene adottata come soglia di sufficienza per le aree con prevalenza maschile. Al fine di non penalizzare le aree tecnologiche con prevalente presenza femminile per tali aree si calcola una soglia di sufficienza così definita: $\text{SogliaArea} = \text{MediaArea} + 0,2 * (\text{MediaGenerale} - \text{MediaArea})$ dove 0,2 è un fattore di correzione che nel nostro esempio è pari a 0,2. I valori soglia così calcolati entrano nella funzione di trasformazione di risultato in punteggio.

Per il calcolo del punteggio si applicano due funzioni, una per le aree tecnologiche che hanno una media di area degli ultimi tre anni inferiore al 50%, un'altra per le aree con una presenza femminile oltre il 50%.

M ≤ 50	M > 50
$0 \leq R < M \rightarrow P = 60 * (R/M)$ $M \leq R \leq 50 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-M)/(50-M))$ $50 < R \rightarrow P = 100$	$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * (R/S)$ $(R-S / M-S)$ $M < R \rightarrow P = 100$

